



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E
DELLE EMERGENZE SANITARIE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio 3 - Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Dr. Filippo Anelli
Presidente FNOMCeO
presidenza@fnomceo.it
segreteria@pec.fnomceo.it

p.c

Dr. Pasquale D'Anzi
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dg.mot@pec.mit.gov.it

OGGETTO:

richiesta di parere su segnalazione concernente l'attuazione dell'art. 103, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'istituzione degli albi dei medici privati abilitati all'accertamento dell'idoneità alla guida.

In relazione al quesito in oggetto si rappresenta che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, l'art. 103, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 costituisce disposizione tuttora vigente, avente contenuto precettivo, che recita espressamente *“Sono svolte da soggetti privati le attività relative:*

a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale”;

Come rilevato, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13 agosto 2019, n. 5712, ha escluso la natura meramente programmatica della disposizione normativa summenzionata e ha ritenuto che la sua attuazione non necessiti di ulteriori disposizioni normative rispetto a quelle concernenti l'abilitazione dei medici e l'istituzione dell'apposito albo.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa formatasi nella Regione Veneto ha ulteriormente precisato che spetta alle Amministrazioni regionali provvedere all'istituzione dell'Albo previsto dall'art. 103, definendone le modalità organizzative e procedurali.

Tuttavia la disciplina di cui all'art. 103, comma 1, lett. a), deve essere coordinata con l'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza che l'una disposizione determini l'abrogazione o la

sostituzione dell'altra trattandosi, infatti, di distinti canali attraverso i quali può essere svolta l'attività di accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida.

Tanto si rappresenta in relazione al parere richiesto, riservandoci di condividere la problematica, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di valutare l'opportunità di attualizzazione della normativa in parola anche per una più omogenea applicazione nel contesto nazionale.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio Iavicoli



SERGIO
IAVICOLI
23.09.2026
11:01:33
GMT+02:00